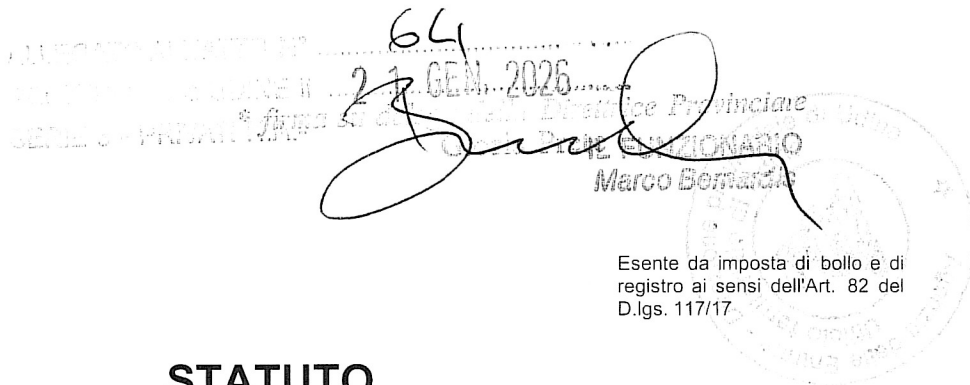




STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione non riconosciuta:

“UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA' DEL SANDANIELESE GIUSEPPINA BIANCHI A.P.S.”

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in San Daniele del Friuli, Via Garibaldi 23; la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune, deliberato dall'Organo di Amministrazione, non costituisce modifica statutaria.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Al fine di realizzare lo scopo sociale descritto nel preambolo del D.lgs. 117/2017, l'Associazione realizza in via prevalente attività di interesse generale, come definita dall'art. 5 c.1 del C.T.S., che hanno per oggetto:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative (D.lgs. 117/2017 art. 5 c. 1 lettera d).
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.lgs. 117/2017 art. 5 c. 1 lettera i).

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue i propri scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli scopi dell'associazione sono:

- svolgere attività con modalità ispirate ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza,
- perseguire finalità civiche solidaristiche mutualistiche e di utilità sociale a favore di tutti i cittadini,
- promuovere e alimentare gli interessi culturali, la creatività artistica e artigianale, il benessere psicofisico, la partecipazione alla vita civile e sociale dei soci, al fine di promuovere un invecchiamento attivo. Pertanto, si organizzano corsi annuali e semestrali riguardanti vari argomenti di carattere teorico e pratico (laboratori), conferenze tematiche, visita culturali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - GLI ASSOCIATI

Le attività dell'associazione sono rivolte a tutte le persone fisiche che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Possono essere accettati come associati altri Enti del Terzo settore, che, in ogni caso, non devono essere superiori al 50% del numero delle A.P.S.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'Organo di Amministrazione. Nella domanda scritta del richiedente si dovranno specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e Regolamento UE 2016/679 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato. L'associato può appellarsi entro 60 giorni dalla comunicazione all'atto dell'ammissione il socio ordinario si impegna al versamento della quota associativa annuale e dei contributi spese di funzionamento, nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci:

Soci ordinari: Sono soci ordinari le persone che aderiscono all'Università per Tutte le Età del Sandanielese "Giuseppina Bianchi" A.P.S. (UTE) per frequentare i corsi e le altre attività sociali, versando la quota associativa annuale e i contributi di funzionamento, di promozione culturale e di laboratorio. Con la domanda scritta l'associato si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali. Agli effetti sociali l'ammissione decorre dalla data di iscrizione nel registro dei soci, tenuto anche su supporto elettronico.

I sopraindicati Soci ordinari in tutti i casi non avranno diritto alla restituzione della quota associativa.

Soci volontari sostenitori: Sono soci sostenitori le persone che, in qualità di volontari, sono incaricate dall'Organo di Amministrazione di tenere corsi di lezioni teoriche e/o pratiche o attività di organizzazione e promozione associativa.

Sono iscritti in apposito registro per l'anno sociale in cui si svolge la loro collaborazione.

La quota associativa si considera assolta con lo svolgimento della loro attività esercitata a titolo gratuito.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite l'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in nessun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.

17 dall'Art.17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Soci benemeriti: Sono soci Benemeriti le persone che hanno costituito l'Associazione, gli ex presidenti ed inoltre coloro che si sono distinti per l'impegno svolto a favore dell'UTE.

Sono parimenti nominati soci benemeriti anche le persone fisiche che sostengono l'UTE con significative liberalità economiche.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci decadono:

- 1) Per rinuncia a far parte dell'associazione comunicata per iscritto.
- 2) Per motivata decisione dell'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, nel caso in cui il socio non adempia agli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

L'associato destinatario del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la proposta dell'Organo di amministrazione.

La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento da riportare nel libro dei soci.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai libri sociali, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione che possono essere visionati presso la sede dell'associazione fatto salvo la necessità di rispettare la corrente normativa sulla privacy. Tutti i soci hanno diritto di voto.

I nuovi soci possono esercitare il diritto di voto dopo due mesi dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

Svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Avere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Versare la quota associativa annuale e il contributo di funzionamento, da effettuarsi all'atto dell'iscrizione ai corsi.

Art. 7 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Presidente

- Vicepresidente
- Organo di amministrazione
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea degli associati è costituita dai soci, e convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso esposto all'albo sociale o reso pubblico a mezzo stampa o comunque reso noto a tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, anche tramite e-mail o sms, almeno 15 giorni prima.
- L'avviso deve indicare la sede, il giorno e l'ora di svolgimento dell'assemblea, in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea si può tenere mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea dei soci deve inoltre essere convocata:

- quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario;
- quando la richieda almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti gli organi sociali di amministrazione e di controllo, se necessario, e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio consuntivo (rendiconto) e bilancio preventivo predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex Art. 21 c.2 del C.C.);
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli atti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- g) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- h) fissa annualmente l'importo della quota sociale e il contributo di funzionamento in sede di approvazione del bilancio;
- i) delibera le esclusioni dei soci proposte dell'Organo di Amministrazione;
- j) approva il programma annuale dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare tre deleghe in sostituzione di associati non amministratori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione nonché per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze dell'Assemblea straordinaria:

- Delibera la **modifica dello Statuto**, in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Delibera la **trasformazione, la fusione, la scissione** dell'Associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Delibera lo **scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio**, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie, sia straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale).

La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri dell'Organo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Compiti dell'Organo di Amministrazione:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- propone all'Assemblea l'esclusione dei soci.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vicepresidente, il Tesoriere e Segretario (eletti nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di amministratore si perde per:

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;

Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

Perdita della qualità di associato.

Art. 12 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea di soci;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali.

L'Organo di Amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito in attività istituzionali previste dallo statuto e finalizzate al miglioramento delle attività dell'associazione.

Ogni mezzo, che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art.13 c. 1-2 e dell'Art. 14 c. 1 del D.lgs. 117/17 e con decorrenza dal 1° settembre. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo con le relative relazioni economiche finanziarie vengono presentate dal Presidente all'Assemblea generale da convocarsi entro il mese di dicembre di ogni anno e approvati con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I libri associativi sono i seguenti:

Libro soci

Libro dei volontari

Libro delle delibere dell'assemblea soci

Libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione.

Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile in Assemblea straordinaria, con i quorum costitutivo e deliberativo previsti dall'articolo 9.

Art. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e del Codice civile.

San Daniele del Friuli, 4 Dicembre 2025